

Accordo tra l'Associazione Regionale Comuni del Piemonte e l'Associazione per la Convergenza nei Servizi di Comunicazione, finalizzato alla collaborazione in materia di innovazione.

L'Associazione Regionale Comuni del Piemonte (di seguito: ANCI Piemonte) con sede in Torino, Corso Inghilterra, 7, C.F. 80097160016, rappresentata nel presente atto dal Direttore, Marco Orlando a ciò autorizzato dalla deliberazione del Comitato Direttivo resa in data 26 gennaio 2024

e

l'Associazione per la Convergenza nei Servizi di Comunicazione (di seguito: ANFoV) con sede in Torino, Via Peyron, 13, C.F. 97506230016, rappresentata nel presente atto dal Segretario generale, Antonello Angeleri

di seguito, anche "Parti"

Rilevato che le Parti hanno già collaborato nella gestione del Premio "Piemonte Innovazione & Sviluppo - Next Generation", riscontrando positivi risultati nella generazione di progetti innovativi dalle pubbliche amministrazioni locali;

Riconosciuto il mutuo interesse al consolidamento dell'esperienza del Premio mediante una forma di integrazione strutturata delle competenze possedute dalle Parti, nel rispetto delle reciproche finalità di istituto;

Attesa la necessità di incardinare la collaborazione nell'ambito di un instaurando rapporto associativo che permetta ad ANCI Piemonte di acquisire la qualifica di Associato di Secondo Livello di ANFoV;

*. *. *

Tanto premesso, le Parti

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare - nel rispetto delle reciproche finalità d'istituto - nei progetti di innovazione di processo e di servizio nella pubblica amministrazione locale piemontese, con particolare riferimento al Premio "Piemonte Innovazione & Sviluppo - Next Generation" (di seguito, semplicemente "Premio") e secondo quanto meglio precisato dal successivo articolo 2.

2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4, della Direttiva 24/2014/UE e della relativa disciplina italiana di recepimento, la cooperazione istituzionale tra le Parti presenta i seguenti requisiti:

- a) è finalizzata a garantire che i servizi oggetto dell'Accordo siano prestati per perseguire le finalità di cui all'art. 2;
- b) è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le Parti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da tale cooperazione.

Articolo 2 **Azioni specifiche**

1. Le Parti potranno elaborare congiuntamente azioni specifiche in relazione ai seguenti ambiti, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) Consolidamento e sviluppo delle edizioni annuali del Premio;
- b) Organizzazione di laboratori informativi sulle soluzioni innovative di processo e di servizio offerte alle pubbliche amministrazioni locali, garantendo la parità di accesso degli operatori economici, la neutralità rispetto alle politiche pubbliche di acquisto e l'esclusione di qualsivoglia finalità promozionale o pubblicitaria;
- c) Condivisione di buone pratiche di innovazione in logica di riuso, senza oneri aggiuntivi per il sistema pubblico locale;
- d) eventuali ulteriori ambiti individuati dalle Parti.

Articolo 3 **Attuazione dell'Accordo**

1. ANCI Piemonte concede gratuitamente ed in esclusiva ad ANFoV l'uso della denominazione "Premio Piemonte Innovazione & Sviluppo - Next Generation", nonché qualsivoglia espressione linguistica o grafica ad essa correlata e riconducibile in via diretta o indiretta.
2. ANCI Piemonte mantiene l'impegno a stanziare a carico del proprio bilancio annuale e ad erogare ai vincitori del Premio un montepremi in denaro di importo variabile e stabilito in funzione dei ricavi dalla raccolta di contributi e donazioni da istituzioni pubbliche, fondazioni di origine bancaria o donatori privati.
3. ANCI Piemonte mantiene l'impegno a favorire l'adesione di ANCI nazionale al Premio, mediante l'istituzione della "Sezione nazionale" e la correlata apertura a progetti innovativi provenienti da tutte le pubbliche amministrazioni locali italiane.
4. ANFoV si impegna a raccogliere sponsorizzazioni in denaro o in servizi da operatori economici di mercato, finalizzati

all'integrazione del montepremi con un numero variabile di cd. "premi speciali o dedicati".

5. ANFoV mantiene l'impegno ad organizzare il Premio a propria cura e spese, nonché con autonomia di mezzi organizzativi per la diffusione delle informazioni, la raccolta delle candidature e la gestione dell'evento finale di premiazione, tenuto conto dei costi sostenuti per l'adesione ad ANFoV, di cui all'art. 4, comma 2.,
6. ANFoV si impegna ad organizzare incontri informativi di tipo laboratoriale sulle soluzioni innovative di processo e di servizio offerte alle pubbliche amministrazioni locali, garantendo la parità di accesso degli operatori economici, la neutralità rispetto alle politiche pubbliche di acquisto e l'esclusione di qualsivoglia finalità promozionale o pubblicitaria.
7. Le Parti si impegnano a condividere in modo paritario le attività di formazione della commissione giudicatrice dei progetti, nonché gli strumenti di comunicazione digitale secondo le rispettive competenze possedute. Restano inalterati il sito internet del Premio, quale componente applicativa del sito istituzionale di ANCI Piemonte, nonché i relativi nomi a dominio di attuale utilizzo.

Articolo 4

Durata. Proroga e rinnovo.

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza alla data del 31 dicembre 2025.
2. Per tutta la durata dell'Accordo, ANCI Piemonte acquisisce la qualifica di Associato di Secondo Livello di ANFoV.

Articolo 5

Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro strumento equipollente, e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulle attività o sui progetti già eseguiti o in corso di esecuzione.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.


Articolo 6
Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere in modo bonario eventuali controversie insorte nell'interpretazione ed attuazione dell'Accordo.


Articolo 7
Imposta di bollo e registrazione

1. Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B) - Tabella "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" del d.P.R. n. 642 del 1972, il presente Accordo è esente da imposta di bollo.
2. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per l'Associazione Regionale Comuni del Piemonte
Marco Orlando
Direttore



Per l'Associazione per la Convergenza nei Servizi di Comunicazione
Antonello Angeleri
Segretario generale



Torino, 01/02/2024